



IRI n.

<<Trattamento economico dei medici regionali. È urgente il ripristino di comportamenti omogenei da parte dei diversi enti del servizio sanitario regionale>>

Alunni Barbarossa

Il sottoscritto consigliere,

premessi che l'art. 9 comma 1 della Legge 122/2010 stabilisce che "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio...non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva...fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate";

atteso che il menzionato art. 9, comma 21, L. 122/2010 dispone che "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici";

considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (con atto del 10 febbraio 2011 così come modificato ed integrato in data 12 ottobre 2011) - al fine di chiarire la portata applicativa delle predette disposizioni e di favorire così un'omogenea attuazione da parte delle amministrazioni locali - ha stabilito, con particolare riferimento ai dirigenti del SSN, che non sono soggetti agli effetti di limitazione del trattamento economico dettati dall'art. 9, comma 1, L. 122/2010, i seguenti eventi:

- a) l'attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori;
- b) l'indennità di esclusività conseguita per effetto di attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi/funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità;
- c) passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività

atteso che, nonostante le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella nostra regione si registra una difformità di vedute e conseguentemente di comportamento tra gli enti del servizio sanitario regionale;

visto che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, in seguito ad una diffida ricevuta dalle OO. SS. mediche nazionali, ha richiesto un parere alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali sull'interpretazione delle disposizioni previste dalla L. 122/2010

interroga

la Giunta regionale per sapere:

1) se – ed in caso affermativo per quali ragioni – il parere dell'amministrazione regionale in merito alla corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 122/2010 si discosti da quello espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

2) se, in ogni caso, non ritenga necessario ed urgente impartire un'esplicita direttiva finalizzata ad un'omogenea attuazione delle disposizioni legislative da parte di tutti gli Enti del servizio sanitario regionale in modo da ripristinare il medesimo trattamento economico dei medici della regione.

ALUNNI BARBAROSSA

Presentata alla Presidenza il 22 ottobre 2012.